



Comune di
Stella
Provincia di Savona

***REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA***

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Campo di applicazione del Regolamento**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Rifiuti e sostanze di cui è vietato lo scarico**
- Art. 5 Obbligatorietà dell'allaccio alla fognatura**
- Art. 6 Sistema autorizzatorio degli scarichi**
- Art. 7 Scarichi non allacciati – scarichi in acque superficiali - scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo**
- Art. 8 Precarietà degli scarichi non allacciati**
- Art. 9 Classificazione degli scarichi acque nere recapitanti o meno nella rete fognaria**
- Art. 10 Scarichi di Tipo 1 (acque reflue domestiche)**
- Art. 11 Scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali)**
- Art. 12 Scarichi di Tipo 3 (acque reflue urbane)**

CAPO II NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCI ALLA FOGNATURA COMUNALE

- Art. 13 Disciplina degli scarichi di Tipo 1 (acque reflue domestiche)**
- Art. 14 Particolarità relative alla disciplina degli scarichi provenienti da attività commerciali o di produzione di beni ricadenti negli scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati)**
- Art. 15 Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali)**
- Art. 16 Misurazione e controllo degli scarichi nella rete fognaria**
- Art. 17 Risanamento dell'abitato**
- Art. 18 Impianti di sollevamento privati**

CAPO III NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA BIANCA O NERA

- Art. 19 Autorizzazioni necessarie per l'attivazione degli scarichi nella rete fognaria bianca o nera**
- Art. 20 Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione all'allaccio**
- Art. 21 Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico recapitante o meno nella rete fognaria bianca o nera**
- Art. 22 Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione all'allaccio per acque bianche o nere**
- Art. 23 Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi per acque bianche o nere e all'esecuzione delle opere civili necessarie**
- Art. 24 Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico**
- Art. 25 Autorizzazione all'allaccio degli scarichi alla rete fognaria bianca o nera**
- Art. 26 Autorizzazione allo scarico**
- Art. 27 Contenuti e caratteristiche dell'autorizzazione all'allaccio e allo scarico**
- Art. 28 Procedure di autorizzazione**
- Art. 29 Impianti di depurazione delle acque reflue (scarichi di tipo 2 – acque reflue industriali)**

CAPO IV PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E DELLE RELATIVE OPERE EDILIZIE

- Art. 30 Allacci alla rete fognaria acque bianche o nere**

- Art. 31 Norme tecniche degli allacci alla rete fognaria acque bianche o nere**
- Art. 32 Canalizzazioni di scarico interne ai fabbricati che generano scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati)**
- Art. 33 Prescrizioni tecniche per canalizzazioni di scarico interne alle aree cortilive private di fabbricati che generano scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati)**
- Art. 34 Prescrizioni tecniche per canalizzazioni interne agli insediamenti che generano scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali)**
- Art. 35 Strumento di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico (tipo 1)**
- Art. 36 Gestione degli impianti di depurazione asserviti agli insediamenti diversi (tipo 2, 3 e 4) da quelli che producono scarichi di tipo domestico (tipo 1)**
- Art. 37 Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali**
- Art. 38 Raccolta di pluviali, sorgive e acque di infiltrazione**
- Art. 39 Cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili, solventi organici**
- Art. 40 Limiti di accettabilità**

CAPO V SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 41 Disciplina degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura**
- Art. 42 Domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico per insediamenti non recapitanti in fognatura**
- Art. 43 Norme tecniche per la realizzazione di fosse Imhoff**
- Art. 44 Scarichi nel suolo e impianti sperimentali di fitodepurazione**

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 45 Modifica delle autorizzazioni allo scarico**
- Art. 46 Diniego dell'autorizzazione allo scarico**
- Art. 47 Autorizzazioni**
- Art. 48 Norme di salvaguardia**
- Art. 49 Canone per i servizi pubblici di fognatura e depurazione**
- Art. 50 Oneri istruttori**
- Art. 51 Sanzioni Amministrative**
- Art. 52 Rinvio alla normativa esistente**
- Art. 53 Entrata in vigore del Regolamento**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento riguarda gli scarichi delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature ovvero ad esse indirettamente collegate a mezzo di condutture pubbliche o private.
La regolamentazione è finalizzata ad una corretta prevenzione e controllo dell'inquinamento delle acque.
2. Esso ha per oggetto:
 - a) la classificazione degli scarichi, privati e pubblici che recapitano nella pubblica fognatura del Comune di Stella;
 - b) la disciplina e le norme tecniche per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio e all'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature degli insediamenti civili e produttivi;
 - c) le procedure e le prescrizioni per attivare gli scarichi nella pubblica fognatura da parte dei proprietari degli insediamenti e/o dei titolari delle attività ivi installate;
 - d) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo di tali scarichi, in funzione della classificazione di cui alla precedente lettera a);
 - e) l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale (delle acque bianche e nere), ivi compresi gli eventuali impianti di depurazione;
 - f) le norme per la corretta realizzazione delle reti fognarie e per il convogliamento delle acque di scarico, sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private;
 - g) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o di depurazione degli scarichi a monte dell'immissione nella pubblica fognatura;
 - h) i sistemi di controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura relativamente ai limiti di accettabilità e funzionalità;
 - i) le immissioni vietate;
 - j) la disciplina delle spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di esazione, nonché le sanzioni amministrative previste per la violazione del presente *Regolamento*;
 - k) gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.

Art. 2

Campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme e prescrizioni da applicare a tutti gli scarichi esistenti e futuri aventi recapiti nella pubblica fognatura, nonché indicazioni nel caso di scarichi domestici ed assimilabili come di seguito definiti all'Art. 10, non recapitanti in pubblica fognatura.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, oltre a valere la definizione applicabile di cui all'Art. 74 del D.Lgs.152/06, modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4/2008 si intende per pubblica fognatura il complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare le emissioni liquide provenienti da insediamenti civili o produttivi, da agglomerati o da spazi pubblici o privati, le acque meteoriche e/o quelle provenienti dalle attività umane in generale, fino al recapito finale.
2. Ai fini del presente Regolamento, per **scarico** si intende ogni immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, nella pubblica fognatura o nell'impianto di depurazione a servizio della stessa, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, provenienti da insediamenti civili o produttivi, mediante tubazioni private o per deflusso tramite le direttrici naturali o artificiali del suolo.
3. Gli **scarichi** sono così classificabili:
 - A. **acque bianche**:
 - le acque sorgive o di infiltrazione;
 - le acque di dilavamento meteorico, qualunque ne sia la provenienza;
 - le acque di inaffiamento di cortili, giardini, orti, parchi, strade.
 - B. **acque nere**: le acque che non rientrano nella categoria precedente o che ne sono state specificatamente escluse, con provvedimento motivato, dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale come riportato al successivo punto 4, ed in particolare: le immissioni provenienti da servizi igienici, cucine, mense, ecc. e, comunque, quelle provenienti dagli ordinari impianti necessari alla vita domestica anche se installati in complessi alberghieri, comunità, attività commerciali e quant'altro, ivi compresi gli insediamenti produttivi; inoltre, le acque provenienti da insediamenti produttivi connesse al processo produttivo ed al raffreddamento di impianti. Infine, fanno parte di questa categoria le acque di prima pioggia, provenienti da aree e/o spazi pertinenti ad attività che possono produrre inquinamento; viene considerata "prima pioggia" un volume pari a 5 mm di precipitazione distribuito uniformemente sulla superficie scolante per gli eventi meteorici che distanziano almeno 48 ore l'uno dall'altro.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con provvedimento motivato, può escludere dalle acque bianche quelle immissioni che, pur rientrando nelle categorie sopraccitate, presentino aspetti particolari di nocività ovvero abbiano sostanze grasse e/o oleose in sospensione, ovvero non siano esenti da commistione con materiali grossolani o con altre materie che ne alterino la composizione rispetto alle comuni acque meteoriche di dilavamento urbano.
5. Secondo il loro utilizzo le **fognature** sono così definite:
 - a) **fognolo**: tubazione che fa confluire le acque delle singole utenze fino all'allacciamento alla fogna;
 - b) **fogna**: raccoglie le acque dei fognoli dai pozzetti e/o caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori delle acque bianche o nere;
 - c) **collettore**: raccoglie le acque provenienti dalle fogne, per farle confluire nel recapito finale;
 - d) **depuratore**: sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisiomeccanici e/o biologici e/o chimici.

Art. 4

Rifiuti e sostanze di cui è vietato lo scarico

1. E' tassativamente vietato scaricare o immettere direttamente o indirettamente nelle fognature quanto segue:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, piume, paglie, peli, cannicci, terra, sabbia, ecc..), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore della rete fognaria e del sistema di depurazione;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - i) reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - j) oli esausti;
 - k) fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione (di origine industriale o civile), o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;
 - l) sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - m) reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
 - n) sostanze infiammabili od esplosive solide, liquide o gassose; effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazione artigianale;
 - o) reflui provenienti da cabine di verniciatura, escluse quelle dotate di impianti di trattamento che consentono il raggiungimento dei limiti tabellari previsti;
 - p) reflui provenienti da cicli di lavatura a secco, escluse le acque di contatto, asciugatura, deodorizzazione purché rientrino nei limiti tabellari e rispettino i sistemi di scarico previsti;
 - q) bagni galvanici;
 - r) bagni di sviluppo fotografico e radiologico;

2. Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di un idoneo sistema di disinfezione. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di accettabilità previsti per l'impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 152/06 modificato dall'art. 2 commi 9 e 10 del D.Lgs. 4/2008, è vietato lo scarico di qualsiasi sostanza riconducibile alla classificazione di rifiuto pericoloso di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
4. In caso di contravvenzione alle presenti norme, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti si applica l'art. 2043 del Codice Civile sul risarcimento dei danni.
5. Nella pubblica fognatura delle acque nere dovranno essere scaricati esclusivamente i reflui di cui all'Art. 3 comma 3 lettera B) del presente *Regolamento* i cui parametri rientrano in quelli indicati dalla Tabella 3 dell'Allegato V della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
6. Al fine di evitare l'occlusione della condotta fognaria a causa dell'immissione di sabbia nella condotta stessa sarebbe opportuno disporre appositi pozzetti di dissabbiatura.

Art. 5

Obbligatorietà dell'allaccio alla fognatura

1. Tutti i fabbricati e gli insediamenti che possono dare luogo a scarichi, situati all'interno delle aree servite dalla rete fognaria pubblica, devono essere collegati ad essa osservando le prescrizioni del presente Regolamento.
2. In caso di Convenzioni urbanistico - edilizie in particolare modo per le zone soggette a piano particolareggiato che si trovano ad una distanza inferiore a 300 m.l. dalla condotta fognaria pubblica (e nell'ipotesi non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.) i costi sostenuti per la costruzione delle reti fognarie bianche e nere non possono essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione dovuti.
3. E' assolutamente vietato utilizzare per qualsiasi tipo di scarico le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche stradali.
4. Qualsiasi insediamento esistente, civile o produttivo, se sito ad una distanza inferiore ai 150 metri lineari dalla pubblica fognatura e con un dislivello inferiore a 10 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, ha l'obbligo di allacciarsi alla fognatura Comunale, sia bianca che nera, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
5. A tal fine il Sindaco determina, con propria ordinanza, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari, previa richiesta, ove occorrente, delle concessioni o autorizzazioni necessarie.
6. Ricorre, invece, l'obbligo dell'allaccio alla pubblica fognatura per gli insediamenti nuovi siti ad una distanza inferiore ai 300 metri lineari dalla pubblica fognatura e con un dislivello inferiore a 20 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso.
7. Eventuali deroghe all'obbligo di allaccio potranno essere concesse in relazione a documentate difficoltà tecniche che sconsigliano l'esecuzione dell'allaccio stesso e consentono altresì uno smaltimento delle acque senza pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica.
8. Per i nuovi insediamenti posizionati ad una distanza superiore ai 300 metri lineari dalla pubblica fognatura e per quelli posizionati all'interno dei 300 metri lineari ma con un dislivello superiore a 20 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, nel caso in cui il soggetto privato si renda disponibile ad allacciarsi alla fognatura comunale, pur non essendone obbligato, gli oneri saranno a carico del privato e saranno ritenuti scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.

9. Per gli insediamenti esistenti posizionati ad una distanza superiore ai 150 metri lineari dalla pubblica fognatura e per quelli posizionati all'interno dei 150 metri lineari ma con un dislivello superiore a 10 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, nel caso in cui il soggetto privato che effettua una ristrutturazione dell'immobile, si renda disponibile ad allacciarsi alla fognatura comunale, pur non essendone obbligato, gli oneri saranno a carico del privato e saranno ritenuti scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
10. Per gli insediamenti esistenti posizionati ad una distanza superiore ai 150 metri lineari dalla pubblica fognatura e per quelli posizionati all'interno dei 150 metri lineari ma con un dislivello superiore a 10 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, nel caso in cui il soggetto privato si renda disponibile ad allacciarsi alla fognatura comunale, pur non essendone obbligato, i costi sostenuti saranno a carico del privato e non verranno richiesti dal comune gli oneri di allaccio.
11. Nel caso di scarichi anche parziali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, qualora superino i valori indicati in Tab.3 dell'Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 è obbligatorio lo stoccaggio temporaneo di liquami in contenitori anche interrati, purché a perfetta tenuta idraulica, in vista del periodico conferimento a centri di smaltimento autorizzati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 6

Sistema autorizzatorio degli scarichi

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'attivazione di ogni nuovo scarico di acque reflue recapitanti o meno in pubblica fognatura, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune; per gli scarichi industriali non recapitanti in pubblica fognatura la competenza è della Provincia.
3. Anche l'allaccio e le opere civili e le manomissioni del suolo pubblico necessarie per realizzare lo scarico e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento devono essere autorizzate dal Comune.
4. Tali disposizioni si applicano anche a scarichi già esistenti nei casi contemplati ai successivi Artt. 17, 20 lett. b), c), d), e 21 del presente Regolamento.
5. Gli scarichi costituiti da acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 7

Scarichi non allacciati – scarichi in acque superficiali - scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo

1. Qualora i titolari degli scarichi di cui al successivo Art. 9 “classificazione degli scarichi acque nere recapitanti o meno in pubblica fognatura”, comma 1, lettera a) (scarichi di tipo 1 – domestici e assimilati) del presente Regolamento ritengano di non ricadere nei casi previsti dal presente Regolamento all'art. 5 “obbligatorietà dell'allaccio alla fognatura”, e pertanto di potersi non collegare alla pubblica fognatura per le acque nere per impossibilità tecnico-economica dovranno produrre documentata domanda di autorizzazione come indicato al successivo Capo V.
2. Il Comune si potrà avvalere del supporto tecnico di ARPAL per l'espletamento dell'istruttoria tecnica, con costi a carico del richiedente.

Art. 8

Precarietà degli scarichi non allacciati

1. Gli scarichi non allacciati dovranno comunque essere convogliati nella fognatura comunale qualora subentrino implicazioni igienico sanitarie, verificate dai competenti organi tecnici in materia, o non sussistano più le motivazioni che hanno portato alle deroghe di cui all'articolo precedente.

Art. 9

Classificazione degli scarichi acque nere recapitanti o meno nella rete fognaria

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici che recapitano o possono recapitare nella pubblica fognatura sono classificabili in base alla tipologia ed alle attività svolte nell'insediamento di provenienza, secondo le modalità sotto riportate:
 - a) Tipo 1 - scarichi costituiti da acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - b) Tipo 2 - scarichi costituiti da acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
 - c) Tipo 3 - scarichi costituiti da acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, anche separate e provenienti da agglomerato;
 - d) Tipo 4 - scarichi costituiti da acque meteoriche di dilavamento.

Art. 10

Scarichi di Tipo 1 (acque reflue domestiche)

1. Con riferimento all'Art. 9 "classificazione degli scarichi acque nere recapitanti o meno in pubblica fognatura" del presente Regolamento, appartengono al Tipo 1 gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e provenienti da:
 - a) insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
 - b) insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e anche produttive dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, mense, bagni, latrine o dalle attività di lavaggio stoviglie ed indumenti esplicate soltanto a servizio delle persone residenti anche in via temporanea nell'insediamento. Rientrano tra questi a mero titolo di esempio non esaustivo edifici od installazioni dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a

- prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
- c) dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive dalle quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo rientrano nei limiti indicati nella Scheda 3 della L.R. 29/2007 e ss.mm.ii. e alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - d) allevamenti ittici di cui alla Deliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento;
 - e) imprese o impianti previsti all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06 modificato dall'art. 2 comma 8 del D.Lgs. 4/2008 (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o silvicoltura; imprese dedite ad allevamento di bestiame...; impianti acquicoltura e piscicoltura...; attività termali...).
2. Sono considerati assimilabili agli scarichi di Tipo 1 quelli provenienti dagli insediamenti in cui si svolgono prevalentemente con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione e/o trasformazione di beni o di servizi, o attività di commercio, quando l'uso dell'acqua scaricata non sia legato ad alcun processo produttivo oppure quando si verificano le seguenti tre condizioni:
- a) a. gli scarichi abbiano caratteristiche analoghe a quelle degli scarichi civili, sia per natura fisico – chimica sia per trattabilità;
 - b) gli scarichi prima di ogni trattamento, rispettino i limiti di cui alla Scheda 3 della L.R. 29/2007 e ss.mm.ii. e alla Tabella 3 – Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - c) gli scarichi di cui ai precedenti commi non superino l'entità di 500 mc/anno.
3. Le condizioni di cui sopra devono essere valutate prima di ogni trattamento depurativo e di ogni miscelazione con acque che non richiedono trattamenti.
4. Uno scarico proveniente da un insediamento produttivo può essere considerato assimilabile ai domestici quando non confluisce scarichi di lavorazioni in fognatura purché l'attività produttiva si svolga a ciclo chiuso o purché i reflui vengano smaltiti tramite ditte specializzate secondo la vigente normativa.
- Nella prima ipotesi il ciclo chiuso dell'attività produttiva deve essere documentato con dettagliata relazione tecnica sottoscritta, oltre che dal titolare dell'insediamento anche da tecnico abilitato; nella seconda ipotesi lo smaltimento dei reflui dovrà essere dimostrato da apposita documentazione rilasciata dalle ditte incaricate.
5. Corre l'obbligo, da parte dei proprietari e/o titolari degli insediamenti, di comunicare eventuali variazioni al fine di una riclassificazione dell'insediamento stesso.

Art. 11

Scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali)

1. Con riferimento all'art. 9 "classificazione degli scarichi acque nere recapitanti o meno in pubblica fognatura" del presente Regolamento, appartengono al Tipo 2 provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività produttive (produzione di beni), di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi che prima di qualsiasi trattamento depurativo non rientrano nei limiti della Tabella 3 Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e non sono assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi della L.R. 29/07 e ss.mm.ii.

Art. 12

Scarichi di Tipo 3 (acque reflue urbane)

1. Con riferimento all'art. 9 "classificazione degli scarichi acque nere recapitanti o meno in pubblica fognatura" del presente Regolamento, appartengono al Tipo 3 gli scarichi che non si possono classificare in una sola delle due precedenti tipologie e/o provenienti dalla commistione delle due tipologie di scarichi.

CAPO II

NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCI ALLA FOGNATURA COMUNALE

Art. 13

Disciplina degli scarichi di Tipo 1 (acque reflue domestiche)

1. Gli scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati) sono sempre ammessi nella pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento e non necessitano pertanto di autorizzazione allo scarico (necessitano però di autorizzazione all'allaccio).
2. Il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura per gli scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati) è comunque subordinato all'osservanza dei seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:
 - accertamento della natura e provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con le capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e l'eventuale impianto di depurazione;
 - adeguamento alle eventuali prescrizioni del Gestore dell'impianto di depurazione cui sia collegata la pubblica fognatura;
 - rispetto di quanto prescritto al precedente art. 4 "Rifiuti e sostanze di cui è vietato lo scarico" ed al successivo art. 14 "Particolarità relative alla disciplina degli scarichi provenienti da attività commerciali o di produzione di beni ricadenti negli scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati)";
 - insussistenza di eventuali pretrattamenti, che configurano tale scarico come scarico ricadente in altra tipologia (tipo 2, tipo 3, tipo 4 di cui al precedente art. 9);
 - pagamento dei relativi diritti, tariffa ed oneri.
3. La richiesta del certificato di agibilità da presentarsi al servizio edilizia deve essere corredata di una copia dell'autorizzazione all'allaccio.

Art. 14

Particolarità relative alla disciplina degli scarichi provenienti da attività commerciali o di produzione di beni ricadenti negli scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati)

1. Possono essere considerati scarichi di acque reflue domestiche, sia sotto il profilo dei limiti di accettabilità, che dei controlli e delle garanzie da porre in atto, anche gli scarichi derivanti da insediamenti diversi da quelli di tipo residenziale quando oltre a scarichi idrici che derivano unicamente da servizi igienici, cucine e mense o acque di raffreddamento incontaminate, esistono delle modeste quantità di reflui di lavorazione e/o di processo, tale da rendere antieconomica o tecnologicamente inattuabile la realizzazione di un impianto di depurazione, provvedendo pertanto all'integrale stoccaggio di tali reflui in appositi contenitori o vasche, ed al periodico conferimento centri specializzati di trattamento, pubblici o privati, autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
2. L'adozione della soluzione comportante lo stoccaggio dei reflui in luogo del trattamento depurativo, le caratteristiche tecnico costruttive, materiali, dimensionamento, collocazione di tali contenitori o vasche dovranno risultare approvati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In nessun caso contenitori o vasche potranno entrare o essere messi in rapporto con la rete fognaria sia interna all'insediamento che esterna.
3. In tale ipotesi si darà corso all'autorizzazione allo scarico solo limitatamente agli scarichi di tipo domestico ed analoga classificazione si attribuirà allo scarico dell'insediamento, restando la disciplina dello smaltimento dei reflui stoccati assoggettata alla normativa di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, in materia di smaltimento rifiuti. L'autorizzazione relativa ai soli scarichi domestici, inizialmente rilasciata in via provvisoria, diverrà definitiva solo previa documentata esistenza di contratto con Ente o impresa specializzata per il conferimento ed il trattamento dei reflui stoccati, ed avrà comunque la durata del contratto medesimo, fermo restando l'automatico rinnovo, in occasione del rinnovo del contratto, che dovrà essere comunicato al servizio ambiente comunale. I titolari degli insediamenti di cui al presente articolo sono altresì obbligati a lasciare visionare, in caso di controlli, la documentazione relativa ai conferimenti attuati.

Art. 15

Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali)

1. Gli scarichi di Tipo 2, eccetto quelli di cui alla Legge regionale 13 agosto 2007 n. 29 e ss.mm.ii, non sono di norma ammessi in fognatura, senza aver prima subito trattamento in impianto di depurazione, o quanto meno pretrattamento fisico meccanico in grado di garantire comunque la separazione di oli e grassi e la separazione meccanica dei solidi sospesi e comunque sempre previa o contestuale presentazione al servizio ambiente della richiesta di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Possono essere ammessi in pubblica fognatura gli scarichi che superano i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
3. L'autorizzazione è inoltre subordinata ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:
 - a) accertamento della compatibilità delle immissioni con la capacità ed il regolare funzionamento della fognatura e dell'impianto di depurazione;

- b) adeguamento alle prescrizioni ed ai limiti di accettabilità degli scarichi stabiliti dal Gestore dell'impianto di depurazione cui è collegata la pubblica fognatura;
 - c) raccolta dello scarico in distinto fognolo e pozzetto per il prelievo e il controllo delle acque.
 - d) adeguamento alle eventuali prescrizioni del comune e pagamento dei relativi diritti, tariffe ed oneri.
4. La richiesta del certificato di agibilità da presentarsi al servizio edilizia deve essere corredata di una copia dell'autorizzazione allo scarico.
 5. Il comune si potrà avvalere del supporto tecnico di ARPAL per l'espletamento dell'istruttoria tecnica, con costi a carico del richiedente.

Art. 16

Misurazione e controllo degli scarichi nella rete fognaria

1. Il controllo sugli scarichi, sull'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi in conformità ai progetti approvati ed alle norme previste a livello nazionale e regionale, nonché dal presente Regolamento, possono essere eseguiti, di norma, dai competenti Uffici Comunali e dall'ARPAL.
2. Tali organi tecnici sono autorizzati ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi e civili tutte le verifiche per l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto di limiti di accettabilità previsti dalla legge e dal presente Regolamento, l'osservanza e la conformità delle opere eseguite su base autorizzativa o quant'altro ai fini della tutela dell'inquinamento.
3. I proprietari e, comunque, chiunque abbia effettiva disponibilità degli immobili e degli spazi dai quali provengono immissioni in pubbliche fognature, sono tenuti, ai sensi della normativa vigente in materia, a consentire, altresì, alle strutture preposte, l'ispezione in ogni tempo delle condutture fognarie a monte dello scarico, fornendo ogni notizia utile al buon esito degli eventuali controlli.
4. In sede di sopralluoghi possono essere effettuate misurazioni, analisi, prove, campionamenti o quant'altro si rende necessario ai fini dell'accertamento.
5. Gli eventuali campionamenti possono essere effettuati senza preavviso al titolare dello scarico, ma con l'obbligo di informare quest'ultimo dell'inizio delle analisi al fine di consentirne la presenza, con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico.
6. Il controllo qualitativo e quantitativo degli scarichi in pubblica fognatura si intende effettuato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria. Il controllo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
7. Allo scopo di consentire il controllo degli scarichi gli stessi devono essere muniti di idoneo pozzetto di ispezione che consenta il campionamento delle acque reflue, prima dell'immissione nella pubblica fognatura.
8. I pozzetti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni dell'Autorità comunale ed in ogni caso costituiti in modo da consentire la formazione di campioni rigorosamente omogenei.
9. Qualora i pozzetti degli scarichi esistenti non siano a norma, il titolare dello scarico non potrà appellarsi a tale circostanza in caso di campionamento dal quale derivi un supero dei limiti autorizzati.
10. In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati e tale da compromettere la funzionalità tecnica dello scarico e la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale ed igienico sanitaria, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Sindaco provvederà con proprio atto a fissare un termine per la regolarizzazione delle opere, trascorso inutilmente il quale provvederà a sospendere l'autorizzazione allo scarico, se già rilasciata e a far eseguire d'ufficio e a spese degli interessati gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere.

11. L'attivazione di uno scarico o la persistenza di immissioni già in atto di acque reflue nella pubblica fognatura, quando sia intervenuta la sospensione dell'autorizzazione allo scarico, comporterà le sanzioni previste per scarichi non autorizzati;
12. E' vietata la diluizione degli scarichi con acqua prelevata esclusivamente allo scopo di diluire i liquami per alterare i parametri di accettabilità;
13. Ai controlli di cui al presente articolo sono altresì abilitati i tecnici del gestore dell'impianto di depurazione, ai quali spetta anche il compito di procedere all'accertamento della congruità degli elementi necessari per la determinazione dei canoni, oggetto di autodenuncia da parte di coloro che hanno installato i misuratori di portata per gli scarichi in pubblica fognatura.
14. Resta salva l'attività di vigilanza e controllo propria della Polizia Giudiziaria.
15. In caso di reiterati controlli eseguiti a seguito di richieste dei cittadini e che non abbiano mai evidenziato anomalie, il costo delle ispezioni e di ogni eventuale ulteriore onere derivato ai fini dello svolgimento delle indagini, sarà a carico del richiedente.

Art. 17

Risanamento dell'abitato

1. In occasione della realizzazione di nuove fognature, o della ristrutturazione e/o ampliamento di reti esistenti, in grado di consentire il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie od idrauliche degli scarichi provenienti da uno o più edifici o insediamenti – collegati o meno alla pubblica fognatura prima dell'intervento – il Sindaco – tenendo conto di quanto disposto all'Art. 5 “Obbligatorietà dell'allaccio alla fognatura” del presente Regolamento, provvede con propria ordinanza:
 - a) per le nuove fognature a fissare i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione e della documentazione tecnica, di cui al successivo Capo III “Norme e procedure per l'attivazione degli scarichi in pubblica fognatura” del presente Regolamento, da parte degli interessati;
 - b) a disporre eventuali prescrizioni particolari, quali la realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) ad imporre o regolamentare l'eventuale modifica o ricostruzione delle reti interne alle proprietà private, ivi compresa la separazione delle acque meteoriche dalle acque nere, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso;
 - d) a fissare i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, sia interni agli insediamenti, che per il collegamento alla pubblica fognatura;
 - e) a disciplinare, previa diffida, l'eventuale esecuzione d'ufficio delle relative opere, a spese dei soggetti obbligati;
 - f) a disporre l'eliminazione di eventuali fosse settiche o similari.

Art. 18

Impianti di sollevamento privati

1. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 31 “Norme tecniche degli allacci”, gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e/o nere che non possono per comprovati motivi tecnici, confluire nella fognatura pubblica per gravità devono essere dotati di idoneo impianto di sollevamento, provvisto di dispositivo atto a dimensionare correttamente la portata della pompa, al fine di trasferire i liquami ad un pozzetto collegato a gravità al collettore pubblico. Detti impianti di sollevamento devono essere autorizzati e costruiti e gestiti a spese e cura del richiedente l'allaccio.

2. Il Sindaco può in ogni tempo prescrivere, con proprio atto motivato, eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso emergano disfunzioni del pubblico servizio.
3. In ogni caso il Comune è manlevato da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento.

CAPO III

NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA

Art. 19

Autorizzazioni necessarie per l'attivazione degli scarichi nella rete fognaria

1. Il regime autorizzatorio di cui all'Art. 6 "Sistema autorizzatorio degli scarichi" del presente Regolamento, si esplica attraverso i seguenti atti amministrativi, rilasciati dal Servizio Tecnico del comune, previa conforme istanza da parte dei soggetti obbligati:

a) autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura:

- sono soggette ad autorizzazione le opere di allaccio alla pubblica fognatura, di qualsiasi scarico appartenga esso al Tipo 1, 2 3, di cui all'art. 9 "Classificazione degli scarichi acque nere recapitanti o meno in pubblica fognatura" secondo le modalità previste agli Artt. 22 "Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione all'allaccio" e 23 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi e all'esecuzione delle opere civili necessarie" del presente Regolamento.
- per gli scarichi di Tipo 1 (scarichi domestici) o assimilabili di cui all'art. 10 "Scarichi di tipo 1", esistenti o nuovi, l'autorizzazione all'allaccio equivale all'autorizzazione all'attivazione dello scarico delle acque, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

b) autorizzazione allo scarico: sono soggetti ad autorizzazione, secondo quanto previsto all'Art. 24 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico" del presente Regolamento, tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, (scarichi di tipo 2) esistenti o nuovi, con recapiti in pubblica fognatura. Gli scarichi di Tipo 1 (domestici o assimilabili) sono soggetti alla sola autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.

2. Il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio/scarico è condizione necessaria per l'attivazione di qualsiasi scarico nella pubblica fognatura, anche se ciò non comporti l'esecuzione di opere edili;
3. Per gli scarichi industriali (tipo 2) la domanda di autorizzazione all'allaccio e allo scarico può essere contestuale.
4. Ad integrazione potranno essere richiesti ulteriori disegni od elementi tecnici che saranno ritenuti necessari. All'atto della richiesta delle integrazioni l'istruttoria della pratica risulta sospesa. Qualora entro 90 giorni non pervengano le integrazioni richieste la pratica verrà archiviata.
5. In caso di nuovo insediamento o in caso di ristrutturazione è necessario presentare apposita istanza di cui al punto a) precedente unitamente alla richiesta di concessione/autorizzazione/dichiarazione di inizio attività, secondo quanto previsto dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 20

Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione all'allaccio

1. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione all'allaccio, oltre ai soggetti di cui al successivo art. 21 "Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazioni allo scarico recapitante o meno nella rete fognaria":
 - a) I proprietari di nuovi edifici o nuove unità abitative, anche derivanti da frazionamento di unità abitative già precedentemente autorizzate, all'atto della presentazione della domanda relativa al rilascio del titolo abilitativo di carattere edilizio, che dovrà pertanto essere corredata anche da apposita documentazione tecnica di cui al presente Capo in merito alla regimentazione e canalizzazione degli allacci e degli scarichi in pubblica fognatura;
 - b) I titolari di attività, anche per conto dei proprietari dell'immobile, antecedentemente all'avvio delle stesse, che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
 - c) I proprietari di insediamenti già esistenti ma non allacciati alla pubblica fognatura o per essi i titolari dell'attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente non allacciati alla pubblica fognatura.
 - d) I proprietari di insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari degli atti di cui all'Art. 17 del presente Regolamento.
 - e) Chiunque, in possesso di regolare autorizzazione all'allaccio, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative delle proprie acque reflue, intenda modificare il recapito del proprio scarico terminale, quale esso è allo stato di fatto. La nuova domanda relativa alla modifica dello scarico terminale non è soggetta ad un ulteriore pagamento degli oneri di allaccio.

Art. 21

Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico recapitante o meno nella rete fognaria

1. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico:
 - a) I proprietari di edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo o restauro o per essi i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza per il rilascio del titolo abilitativo di carattere edilizio, allegando apposita documentazione tecnica di cui al presente Capo, quando in forza della destinazione d'uso richiesta si dia luogo a scarichi terminali di tipo diverso da quelli originali, o si ricada comunque nell'ipotesi di cui alla successiva lettera b) del presente articolo.
 - b) I proprietari di insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi insediate, che intendono intraprendere modifiche alle attività medesime, o dalle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative (o nel caso di insediamenti produttivi anche delle sole caratteristiche quantitative) delle acque reflue scaricate.

- c) In virtù dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, i titolari degli scarichi di Tipo 1 (domestici ed assimilati) sono tenuti alla presentazione della sola domanda di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.

Art. 22

Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione all'allaccio

1. Nelle more dell'applicazione degli Art. 19, 20 e 21 del presente Regolamento, la domanda di autorizzazione all'allaccio e scarico viene rivolta all'Ufficio Tecnico Comunale, tramite facsimile di domanda da ritirare presso il Comune e da riconsegnarsi debitamente compilato.
2. La domanda deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale/Partita IVA, domicilio del soggetto titolare dell'allaccio;
 - b) indicazione dell'immobile oggetto di allaccio con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
 - c) specificazione della tipologia dello/degli scarichi per cui viene richiesta l'autorizzazione all'allaccio;
 - d) cognome, nome, codice fiscale e domicilio del progettista.
3. Nel caso di nuovi insediamenti o ristrutturazioni, la domanda deve essere presentata contestualmente all'istanza del relativo titolo abilitativo di carattere edilizio relativa alla trasformazione edilizia che dà luogo al nuovo insediamento o alla ristrutturazione.
4. La richiesta del certificato di abitabilità-agibilità, secondo la normativa in materia urbanistico - edilizia, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, corredata di autorizzazione all'allaccio alla fognatura o allo scarico non recapitante in pubblica fognatura. Eventuale mancanza della autorizzazione di cui sopra interrompe i termini per il silenzio-assenso relativo all'abitabilità/agibilità.
5. Nel caso di insediamenti già esistenti la domanda deve essere presentata, facendo uso del già citato facsimile di domanda e nei medesimi termini precedentemente indicati, quando si verificano le condizioni e situazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente Art. 20 "Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione all'allaccio".

Art. 23

Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi e all'esecuzione delle opere civili necessarie

1. La documentazione tecnica necessaria per conseguire l'autorizzazione all'esecuzione delle opere civili necessarie per l'allaccio degli scarichi è presentata:
 - a corredo del progetto edilizio di un nuovo insediamento o in caso di ristrutturazione presentando apposita istanza di concessione/autorizzazione/dichiarazione di inizio attività, relativa all'esecuzione delle opere edili necessarie anche per l'attivazione degli scarichi, a seconda di quanto previsto dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia in seguito, nel presente Regolamento, si dirà per semplicità "titolo abilitativo di carattere edilizio".
 - Unitamente alla domanda di autorizzazione all'allaccio, ove le opere civili siano strettamente finalizzate alla realizzazione dell'allaccio fognario;si compone dei seguenti elementi da prodursi in duplice copia:

Comune di Stella – Regolamento per il Servizio Pubblico di Fognatura

- a) Relazione tecnica illustrativa in cui sia inoltre attestato se l'intervento ricade o meno in zona vincolata ai sensi del vincolo idrogeologico.
- b) Corografia per l'individuazione dell'intervento in scala 1:5000 e/o 1:2000;
- c) Planimetria generale in scala 1:500 o 1:200;
- d) Piante, in adeguata scala (1:100), dello stato attuale e di progetto con indicati i percorsi delle tubazioni ed i diametri dei collettori (sia di quello privato, sia di quello pubblico);
- e) Sezioni longitudinali del condotto di allacciamento in scala 1:100 o 1:200 con indicazione dei diametri delle lunghezze e delle pendenze delle tubazioni ed indicazione dei pozzetti;
- f) I disegni della sezione della condotta; in scala idonea per una chiara interpretazione e comunque almeno 1:100, con particolare dei tipi costruttivi delle sezioni fognarie adoperate e dei materiali adottati come specificato al successivo art. 31;
- g) Indicazione della pendenza del fognolo, come specificato al successivo art. 31 c. 5;
- h) Particolari con indicazione di quote e misure in scala 1:100 o 1:200 dei pozzetti di ispezione, di dissabbiatura, di campionamento e di allaccio alla fognatura comunale preesistente e degli attraversamenti;
- i) Eventuale Pratica edilizia di riferimento (numero PE, data e numero Prot.);
- j) Eventuale Copia dell'autorizzazione del proprietario del fognolo esistente su cui viene eseguito l'allaccio e Nulla Osta all'attraversamento dei terreni interessati dallo scavo per l'allaccio fognario, firmati dai proprietari dei terreni (necessari se per effettuare l'allaccio il proprietario interessa terreni non di sua proprietà);
- k) Copia di contratto con Ente o impresa specializzata per il conferimento ed il trattamento dei reflui stoccati (solo nel caso di insediamenti diversi da quelli di tipo residenziale quando oltre a scarichi idrici che derivano unicamente da servizi igienici, cucine e mense o acque di raffreddamento incontaminate, esistono delle modeste quantità di reflui di lavorazione e/o di processo – tale da rendere antieconomica o tecnologicamente inattuabile la realizzazione di un impianto di depurazione – provvedendo pertanto all'integrale stoccaggio di tali reflui in appositi contenitori o vasche, ed al periodico conferimento a centri specializzati di trattamento, pubblici o privati, autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Nel caso di interventi di particolare complessità ed importanza, o con specifici problemi di natura idraulica, ed al fine della classificazione corretta del regime tariffario, potranno essere richieste dall' Ufficio Tecnico Comunale anche documentazioni integrative rispetto a quelle sopra indicate.

Tutte le indicazioni di cui sopra dovranno essere rappresentate con opportuna simbologia e distinzione delle opere esistenti da quelle in progetto.

Dichiarazione in merito allo smaltimento delle acque reflue meteoriche.

- 2. La documentazione tecnica di cui al precedente punto dovrà risultare firmata da tecnico abilitato alla progettazione di opere edilizie ed analogamente da tecnico abilitato dovrà essere svolta l'attività di Direzione Lavori.
- 3. E' facoltà del richiedente, all'atto della presentazione della suddetta documentazione formulare motivata istanza per la riduzione dei particolari da riportare nella planimetria. A seguito di tale eventuale istanza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, dovrà pronunciarsi circa la necessità di completamento della documentazione. In assenza peraltro di specifica istanza del richiedente, la documentazione mancante di uno dei punti delle lettere a, b, e c sarà ritenuta incompleta e l'istanza stessa in attesa di integrazioni.

Le richieste incomplete se non integrate nei tempi richiesti, non saranno prese in considerazione e si procederà all'archiviazione della pratica.

Art. 24

Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico

1. Il soggetto così come definito dall'Art. 21 "Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico recapitante o meno nella rete fognaria" del presente Regolamento, prima dell'attivazione degli scarichi, deve presentare istanza di autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale mediante facsimile di domanda da ritirarsi presso il Comune.
2. La domanda deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente;
 - b) titolo di legale rappresentante della ditta interessata con i dati identificativi della stessa, nonché il numero di iscrizione alla CCIAA e l'attività svolta;
 - c) indicazione dell'immobile interessato con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
 - d) le fonti di approvvigionamento idrico con le relative quantità;
 - e) i volumi dei reflui scaricati, in quantità giornaliera e annua;
 - f) la descrizione dell'eventuale sistema di trattamento o depurazione delle acque;
 - g) l'indicazione del sistema di misurazione delle acque da scaricare.
2. A corredo della domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione:
 - a) Relazione tecnica illustrativa in cui sia inoltre attestato se l'intervento ricade o meno in zona vincolata ai sensi del vincolo idrogeologico.
 - b) Corografia per l'individuazione dell'intervento in scala 1:5000 e/o 1:2000;
 - c) Planimetria generale in scala 1:500 o 1:200;
 - d) Piante, in adeguata scala (1:100), dello stato attuale e di progetto con indicati i percorsi delle tubazioni ed i diametri dei collettori (sia di quello privato, sia di quello pubblico);
 - e) Sezioni longitudinali del condotto di allaccio in scala 1:100 o 1:200 con indicazione dei diametri delle lunghezze e delle pendenze delle tubazioni ed indicazione dei pozzetti;
 - f) I disegni della sezione della condotta; in scala idonea per una chiara interpretazione e comunque almeno 1:100, con particolare dei tipi costruttivi delle sezioni fognarie adoperate e dei materiali adottati, come specificato al successivo art. 31;
 - g) Indicazione della pendenza del fognolo, come specificato al successivo art. 31 c. 5;
 - h) Particolari con indicazione di quote e misure in scala 1:100 o 1:200 dei pozzetti di ispezione, di dissabbiatura, di campionamento e di allaccio alla fognatura comunale preesistente e degli attraversamenti;
 - i) Pianta piano tipo dell'insediamento in scala 1:100 con l'indicazione, differenziata con apposita colorazione, dei diversi tipi di acque (blu per le acque meteoriche, giallo quelle civili, rosso quelle produttive e verdi quelle di prima pioggia), l'ubicazione dei vari pozzetti di ispezione e di campionamento, del sistema di misurazione del flusso, delle apparecchiature utilizzate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico e degli impianti di depurazione;
 - j) Relazione tecnica che illustri i sistemi di smaltimento di cui al precedente punto, nonché le lavorazioni che si effettuano nell'insediamento;
 - k) Certificazioni di analisi degli scarichi;
 - l) Copia dell'autorizzazione all'allaccio alla civica fognatura (se già precedentemente rilasciata);

3. In sede istruttoria della domanda potrà essere richiesta ulteriore documentazione a corredo della pratica e potranno essere svolti gli eventuali accertamenti del caso.

Al fine della classificazione corretta del regime tariffario, potranno essere richieste dal competente Ufficio Tecnico Comunale anche documentazioni integrative rispetto a quelle sopra indicate.

Le richieste incomplete se non integrate nei tempi richiesti, non saranno prese in considerazione e si procederà all'archiviazione della pratica.

Art. 25

Autorizzazione all'allaccio degli scarichi alla rete fognaria

1. In merito all'autorizzazione all'allaccio ed alla successiva attivazione di scarichi fognari, che comportino l'esecuzione di opere civili, il presente Regolamento disciplina e distingue i due seguenti casi:

- a) ove sia necessaria, per l'esecuzione delle opere civili, un titolo abilitativo di carattere edilizio, da rilasciare quindi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di una pratica i cui contenuti siano più ampi di quelli relativi alla documentazione di cui all' Art. 23 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi ed all'esecuzione delle opere civili necessarie", tutte le opere civili saranno da intendersi autorizzate a seguito del rilascio del suddetto titolo abilitativo, che verrà corredato da specifica autorizzazione all'allaccio degli scarichi, rilasciata da parte del servizio ambiente. Il richiedente, pertanto, nell'ambito della richiesta del titolo abilitativo di carattere edilizio, dovrà anche richiedere contestualmente l'autorizzazione all'allaccio e/o allo scarico e fornire la documentazione completa in triplice copia definita all'Art. 23 (e 24 per gli scarichi di Tipo 2 che presentano contestuale domanda di autorizzazione all'allaccio e allo scarico);
- b) ove le opere civili siano strettamente finalizzate alla realizzazione dell'allaccio fognario, il richiedente dovrà formulare l'istanza di autorizzazione di allaccio o allaccio e scarico in fognatura fornendo la documentazione di cui all'Art. 23 (e 24); tale documentazione sarà quindi verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni stesse. In tale caso, pertanto, l'autorizzazione allo scarico in fognatura sarà da intendersi comprensiva delle opere civili, in quanto esclusivamente finalizzate all'attuazione dello scarico stesso. L'Ufficio tecnico Comunale si riserva la facoltà di richiedere eventuali pareri, in caso di approfondimenti necessari.

Il titolare dell'autorizzazione all'allaccio dovrà presentare all'Ufficio Tecnico Comunale, entro 15 giorni dal termine dei lavori, la comunicazione di fine lavori firmata dal tecnico ed attestante la regolare esecuzione e conformità al progetto.

Art. 26

Autorizzazione allo scarico

1. Il Servizio Tecnico, per l'istruttoria della pratica e dell'autorizzazione allo scarico, si può avvalere dell'A.R.P.A.L. o dell'A.S.L. Gli oneri, se richiesti, saranno a carico del richiedente l'allaccio.
2. La finalità dell'istruttoria è quella del rispetto dei limiti di accettabilità riportati all'art. 40 "Limiti di accettabilità" del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.

4. A seguito della richiesta per il rilascio della autorizzazione allo scarico, viene rilasciata una autorizzazione provvisoria.
5. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di attivazione dello scarico, ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva, che verrà rilasciata entro 120 giorni dalla data di attivazione dello scarico.
6. E' facoltà del Comune richiedere, a seguito della comunicazione della data di attivazione dello scarico, eventuale documentazione integrativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva, in tal caso i termini per il rilascio della stessa verranno interrotti fino al ricevimento della documentazione. L'autorizzazione definitiva non potrà avere durata superiore a quattro anni ed il rinnovo dovrà essere richiesto almeno 1 anno prima della scadenza. La mancata richiesta di rinnovo è motivo di decadenza dell'autorizzazione.
7. In relazione alla particolarità dell'insediamento e dei relativi scarichi, il servizio Tecnico ha la facoltà di introdurre nell'autorizzazione eventuali condizioni e prescrizioni finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e funzionalità degli scarichi. L'autorizzazione deve, altresì, contenere i limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, nonché dal presente Regolamento, anche nel caso del carattere provvisorio previsto al comma 3 del presente articolo.
8. Nel caso di inosservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni, contenute nell'atto autorizzativo ovvero delle norme di cui al presente Regolamento, si procederà a:
 - a) diffidare il titolare dello scarico a provvedere, entro congruo termine, ad eliminare gli inconvenienti e/o irregolarità riscontrati;
 - b) revocare l'autorizzazione, anche nel caso di mancata osservanza della diffida di cui al punto precedente.

In entrambi i casi i relativi provvedimenti dovranno essere notificati al titolare dell'autorizzazione o, comunque, ad un rappresentante della Ditta e/o proprietario dell'immobile.

9. In caso di intervenuta variazione del titolare dello scarico si deve presentare istanza al servizi Tecnico per la voltura dell'autorizzazione. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare l'avvenuta cessazione, anche parziale, dello scarico.

Art. 27

Contenuti e caratteristiche dell'autorizzazione all'allaccio e allo scarico

1. L'autorizzazione all'allaccio e allo scarico di cui alle lettere a) e b) del precedente Art. 19 "Autorizzazioni necessarie per l'attivazione degli scarichi nella rete fognaria" contengono i seguenti elementi costitutivi:
 - a) denominazione del titolare dello scarico;
 - b) dati per l'individuazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico con indicazione del punto di scarico stesso;
 - c) tipologia dell'insediamento;
 - d) tipologia delle acque reflue per cui si dà corso all'autorizzazione allo scarico;
 - e) eventuali condizioni, vincoli, prescrizioni particolari.
2. L'autorizzazione all'allaccio e allo scarico abilitano direttamente all'attivazione dello scarico medesimo nel solo caso in cui non risulti la necessità di dar corso alla realizzazione di opere edilizie non finalizzate esclusivamente all'allaccio ed al conseguente scarico.
3. L'autorizzazione allo scarico deve intendersi decaduta automaticamente in caso di arbitraria o comunque non previamente assentita modifica di uno degli elementi costitutivi di cui alle lettere c) d) del precedente comma 1, nonché previa diffida nel caso di inottemperanza agli obblighi, prescrizioni e vincoli di cui alla lett. e) del presente articolo.

Art. 28

Procedure di autorizzazione

1. Le autorizzazioni all'allaccio, allo scarico, all'esecuzione delle opere edili necessarie per l'attivazione degli scarichi e per l'esecuzione di impianti e/o opere di depurazione delle acque reflue vengono rilasciate dai competenti uffici comunali, previa presentazione di conformi istanze e delle documentazioni prescritte, nei modi e termini di cui ai precedenti Artt. 22 "Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione all'allaccio"; 23 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi e all'esecuzione delle opere civili necessarie" e 24 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico" del presente Regolamento, da parte dei soggetti obbligati.
2. Le funzioni istruttorie sono attribuite ai competenti uffici comunali/ARPAL, con oneri a carico dei richiedenti.
3. Il servizio Tecnico rilascia l'autorizzazione all'allaccio e/o allo scarico 90 giorni dalla data di presentazione previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. In caso di rilascio di autorizzazione provvisoria allo scarico (scarico non recapitante in pubblica fognatura e scarico industriale) il servizio Tecnico rilascia l'autorizzazione definitiva entro 120 giorni dalla data di attivazione dello scarico, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso.

Art. 29

Impianti di depurazione delle acque reflue

(scarichi di Tipo 2 – acque reflue industriali)

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti di accettabilità di cui all'art. 40 "Limiti di accettabilità" del presente Regolamento gli scarichi produttivi, prima di essere immessi in pubblica fognatura, devono subire un processo di pretrattamento mediante l'utilizzo di idonei impianti di depurazione o quant'altro.
2. Nel caso siano previsti – o prescritti – impianti per la depurazione delle acque reflue, dovrà essere presentato apposito progetto, nei termini in tal senso impartiti dal servizio Tecnico.
3. Tale progetto dovrà risultare approvato previa istruttoria ad opera del servizio Tecnico/ARPAL come condizione necessaria e preliminare per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e comunque, nel caso di nuovi insediamenti, dovrà essere regolarmente attuato prima dell'effettiva attivazione dello scarico.
4. Nel caso di insediamenti già esistenti, tempi e modi di attuazione di eventuali impianti di depurazione saranno normati per ogni singola fattispecie in sede di rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi.
5. Detti impianti devono essere mantenuti in perfetta efficienza; in caso di loro manutenzione si dovrà interrompere lo scarico in modo da evitare possibili fonti di inquinamento.
6. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra determina l'applicazione delle relative sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato penale.

CAPO IV

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E DELLE RELATIVE OPERE EDILIZIE

Art. 30

Allacci alla rete fognaria

1. I lavori di allaccio devono essere eseguiti a regola d'arte, conformemente al progetto, alle modalità, alle prescrizioni e condizioni contenute nell'atto autorizzativo.
2. I privati dovranno allacciarsi alle condotte fognarie comunali presenti lungo le vie principali, come indicate nelle planimetrie della rete fognaria che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il Comune si riserva la facoltà di imporre prescrizioni sul punto di allaccio atte a migliorare l'efficienza della rete. Nelle zone che si trovano ad una distanza inferiore a 300 m.l. dalla condotta fognaria pubblica (e nell'ipotesi non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.) tutti i lavori in merito all'allaccio alla rete fognaria comunale o privata ad uso pubblico, di cui al successivo comma 4, sono a carico dei privati e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
3. Devono essere, altresì, rispettate le procedure in ordine alla manomissione del suolo pubblico, come stabilite dalla normativa in materia nonché le norme in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni regolamentari igienico edilizie.
4. Le condotte fognarie private di adduzione alla rete pubblica sono da intendersi private ad uso pubblico, ivi compresi i pozzetti di allaccio. Sarà pertanto facoltà del Comune, previa verifica della documentazione tecnico-progettuale fornita dal privato richiedente il nuovo allaccio circa la capacità della condotta esistente di accogliere le nuove immissioni, consentire l'allaccio a terzi lungo tali condotte private ad uso pubblico. La realizzazione di tali condotte, nelle zone che si trovano ad una distanza inferiore a 300 m.l. dalla condotta fognaria pubblica (e nell'ipotesi non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.) non può, tuttavia, dare luogo a scomputi dagli oneri di urbanizzazione dovuti. In ogni caso, resta impregiudicato il diritto del privato proprietario della condotta originaria alla corresponsione, da parte di chi richiede l'allaccio, di un equo indennizzo per l'allaccio stesso e di una quota, da stabilirsi fra le parti, delle spese di manutenzione della condotta e dei pozzetti. Tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete privata ad uso pubblico sono a carico dei privati, ognuno in relazione al tratto fognario in uso, i quali potranno costituirsi in consorzio.
5. Ogni soggetto attuatore privato ovvero ogni consorzio di cui al punto precedente dovrà indicare al Comune il soggetto responsabile della gestione del tratto fognario pertinente, all'atto della richiesta dell'autorizzazione all'allaccio. Gli oneri derivanti dalla gestione del tratto fognario privato di cui sopra sono a carico dei privati che devono provvedere regolarmente alla manutenzione e pulizia del tratto fognario stesso, fatto salvo quanto specificato ai commi seguenti in caso di intervento del Comune a seguito di inadempienza ovvero inerzia del privato.
6. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ovvero l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo qualora tra più soggetti sia costituito un consorzio di cui al precedente punto 4, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari degli scarichi.
7. L'interessato, nell'esecuzione dei lavori, oltre ad attenersi alle condizioni di cui ai commi che precedono, deve osservare i tempi stabiliti nell'atto autorizzativo, trascorsi i quali, salvo motivate proroghe, da richiedersi prima della scadenza, l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte non eseguita, la cui ultimazione è subordinata al rilascio di nuova autorizzazione.

8. I lavori di scavo, successivo riempimento e ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto connesso alle aree pubbliche e/o di uso pubblico devono essere effettuati a perfetta regola d'arte in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità.
9. Tutti gli allacci alla rete della pubblica fognatura devono esser muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezione da parte del personale addetto.
10. Fino al corrispondente pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura le canalizzazioni sono private ad uso pubblico e la relativa manutenzione è a carico degli utenti stessi. In caso di guasto, o altro inconveniente, della fognatura in oggetto, l'interessato ha l'obbligo di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione dell'inconveniente. In caso di inadempienza previo avviso scritto, interverrà il Comune; in tal caso l'interessato è tenuto a versare il costo dell'intervento determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal comune oltre ai costi amministrativi, alla relativa sanzione di cui all'art. 51 del presente regolamento e gli eventuali interessi legali.
11. In caso di nuovi insediamenti o ristrutturazioni che prevedono la stipula di una Convenzione urbanistica in aree ove la rete fognaria esistente (presente entro l'arco dei 300 m.l. e nell'ipotesi in cui non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.) non è adatta ad accogliere i nuovi flussi di scarico, è facoltà del Comune richiedere la costruzione di un nuovo tratto di rete fognaria di adduzione al collettore principale, o il rifacimento di un tratto di rete fognaria esistente, avente lo scopo di adeguare il sistema fognario alle nuove istanze di allaccio, per consentire il perdurare dell'efficienza della rete stessa; gli oneri derivanti sono a carico del privato e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
12. In caso di singolo permesso a costruire che preveda uno scarico la cui portata comporti la necessità di un adeguamento della rete fognaria esistente (presente entro l'arco dei 300 m.l. e nell'ipotesi in cui non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.), sarà facoltà dell'amministrazione valutare la possibilità di stipulare apposita Convenzione al fine di disciplinare le modalità di realizzazione della rete fognaria per garantire l'efficienza della rete stessa. Le relative opere non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
13. In caso di sversamenti sulla pubblica via, provocati da fuoriuscite dei reflui dalla sede fognaria, deve intervenire l'Ufficio tecnico Comunale. Sarà competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale individuare, successivamente all'intervento, la fonte del malfunzionamento e conseguente sversamento. In caso di origine privata o privata ad uso pubblico, il relativo onere dell'intervento sarà addebitato al privato responsabile.
14. Le opere di ordinaria manutenzione da eseguire agli allacci (pulizia e sostituzione tratto tubazione, ripristino pozzetto, sostituzione chiusino, griglia, sostituzione parti elettriche e/o trattamento o depurazione acque reflue) non sono soggette ad autorizzazione fatto salvo quanto prescritto dalla normativa in materia di manomissione suolo pubblico.
15. Se gli interventi di cui sopra interessano, in qualche modo, la fognatura pubblica, gli interessati dovranno dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio di tali interventi e della loro natura.
16. In caso sia necessaria la costruzione di un nuovo pozzetto nella pubblica fognatura esistente e presente nell'arco dei 300 m.l., nell'ipotesi in cui non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l., i lavori verranno eseguiti dal Comune o dal privato che presenta l'istanza. I lavori eseguiti dai privati sono a carico degli stessi e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
17. Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o di risistemazione di una strada, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati inesistenti o inadeguati, ovvero invitare i privati a provvedere alla ricostruzione ed adeguamento degli allacci. I relativi oneri previsti sono a carico degli utenti, singolarmente o in forma consorziata. Sarà, altresì a carico dei privati il ripristino delle condizioni iniziali dei chiusini, qualora gli stessi siano stati parzialmente o totalmente ricoperti da asfalto durante i lavori di risistemazione della strada.
18. Il Comune ha diritto senza obbligo di corrispondere alcuna indennità ai proprietari di occupare il sottosuolo stradale appartenente a strade private, per la posa in opera di tubazioni per la fognatura e di ogni loro necessario accessorio, parallelo all'asse longitudinale della strada privata e di eseguire

parimenti per conto dei proprietari interessati tutti gli attraversamenti necessari per gli attacchi alle case latitanti.

19. Tutti gli allacci alla pubblica fognatura devono possedere dispositivi antirigurgito, con particolare riferimento a quelle situazioni con pendenza sfavorevole al corretto deflusso dei reflui.

Art. 31

Norme tecniche degli allacci alla rete fognaria

1. Gli allacci alla civica fognatura devono avvenire esclusivamente nei pozzetti della rete comunale; nel caso in cui l'allaccio presenti una eccessiva distanza dello scarico dal raccordo, l'interessato può richiedere la realizzazione di un nuovo pozzetto sulla rete comunale. Detto pozzetto deve essere realizzato a sua cura e spese e diventerà privato ad uso pubblico, come da art. 30 "Allacci alla rete fognaria" comma 4.
2. Lungo le vie principali e per condotte poste a profondità ridotte e tali da necessitare di una maggiore protezione delle tubazioni dal carico di rottura insistente sulla tubazione stessa, le tubazioni dovranno essere protette da guaine in ghisa o acciaio; negli altri casi dovrà comunque essere predisposta una protezione delle tubazioni che potrà anche essere realizzata in cemento. Gli eventuali pozzetti devono avere pareti in CLS (calcestruzzo) dello spessore minimo di cm. 20 ed i chiusini devono essere in ghisa carrabile conformi alla norma UNI che prescrive la classe D400 minima con carico di rottura > 400 kN ~ 40 Tonn, sulla sede stradale ed in ghisa nei tratti pedonali.
3. I fognoli di collegamento con la fognatura comunale, per la parte che insiste su area privata, devono essere posati ad una profondità tale da garantire la resistenza ai carichi permanenti od accidentali, e devono essere rivestiti con CLS dello spessore minimo di cm. 20 e con armature in ferro nella parte superiore.
4. Il diametro dei fognoli deve essere adeguato alla portata dei reflui da smaltire; il tratto finale di immissione nella pubblica fognatura ovvero il tratto in area pubblica o d'uso pubblico non può essere inferiore a 160 mm e superiore a quello del collettore Comunale.
5. I fognoli devono avere una pendenza non inferiore al 1%, salvo espressa deroga del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, che potrà essere concessa solo a fronte della previsione da parte del titolare dell'allaccio di adeguati sistemi antirigurgito atti a compensare la mancanza di deflusso per semplice gravità. Le pareti dei fognoli devono essere lisce e impermeabili e devono essere innestate a regola d'arte al fine di evitare perdite. Le tubazioni in cemento e/o fibrocemento per le reti nere sono tassativamente vietate.
6. I pozzetti di ispezione devono essere del tipo a scorrimento continuo, realizzati in calcestruzzo, il fondo ricavato dal mezzo tubo tagliato o raccordato alle pareti con adeguata pendenza. Devono garantire l'impermeabilità sia interna che esterna.
7. I pozzetti di ispezione devono essere collocati ad ogni confluenza di più canalizzazioni ed ad ogni variazione di quota. Devono, altresì, avere dimensioni tali da consentire interventi manutentivi e di controllo. Ove possibile, dovrà essere previsto un pozzetto di ispezione esterno alla proprietà per permettere una pronta e più efficace gestione delle emergenze e delle anomalie nel funzionamento della rete.
8. Le tubazioni delle acque bianche devono essere dimensionate, compatibilmente alla portata delle acque superficiali da smaltire in pubblica fognatura e, in ogni caso, l'immissione del tratto finale in fognatura ovvero il tratto in aree pubbliche o d'uso pubblico non può essere inferiore a 160 mm e superiore a quello del collettore Comunale.
9. Non possono essere eseguiti allacci di acque bianche in pozzetti muniti di griglie e nelle caditoie, salvo documentate motivazioni di carattere tecnico, per le quali potrà essere concesso l'allaccio.

10. In casi particolari e per un miglioramento del sistema di smaltimento, il Comune potrà impartire eventuali prescrizioni tecniche.
11. Le nuove reti tecnologiche o il rifacimento di quelle esistenti per l'allacciamento di acque di tipo produttivo, devono essere realizzate separatamente dagli scarichi. Esse devono essere collegate direttamente alla fognatura comunale, previo idoneo pozzetto di campionamento. Quelle esistenti devono essere munite di pozzetto prima della confluenza nei fognoli privati.
12. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.
13. Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo a stramazzo ed accumulo, atto a permettere il prelievo dei campioni.
14. Le acque di prima pioggia, provenienti dagli insediamenti di cui ai commi 11, 12 e 13 precedenti, devono essere raccolte in apposite vasche di accumulo e scaricate nella fognatura comunale, previo eventuale trattamento nel caso non rientrino nei vigenti parametri di accettabilità.
15. Qualora i reflui di un insediamento, per problemi di dislivelli, non possono essere scaricati nella pubblica fognatura, gli interessati devono provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di un idoneo impianto di sollevamento, dimensionato in funzione della quantità di acqua da smaltire.

Art. 32

Canalizzazioni di scarico interne ai fabbricati che generano scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati)

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interne ai fabbricati dovranno essere osservate le prescrizioni riportate ai commi successivi.
2. Tubazioni e pezzi speciali di raccordo e di collegamento dovranno essere costituiti di materiali idonei, previsti per l'utilizzo in reti di scolo per acque luride, con caratteristiche di inattaccabilità all'azione chimica e fisica delle acque e caratteristiche dimensionali tali da renderli conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Norme UNI.
3. Tubazioni e giunti dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica ed idonei a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti all'eventuale funzionamento in carico della rete scolante interna al fabbricato e della rete fognaria pubblica.
4. Nella costruzione delle canalizzazioni dovranno essere posti in atto tutti i provvedimenti necessari ad ovviare gli inconvenienti derivanti da eventuali eccessi di pressione nelle tubazioni.
5. Le canalizzazioni dovranno essere realizzate con apertura alle estremità per l'accesso, l'ispezione, lo spurgo e la pulizia, fermo restando che tali aperture dovranno risultare chiuse con tappi a perfetta tenuta.
6. Le canalizzazioni dovranno altresì risultare collegate elasticamente alle strutture murarie dell'edificio.
7. Dovranno essere previsti e posti in opera pezzi speciali di raccordo, lungo i tratti rettilinei di cui si comporranno le tubazioni, in corrispondenza di ogni immissione e di ogni cambiamento di direzione.
8. Ogni singolo apparato utilizzatore della fognatura dovrà essere munito di chiusura idraulica mediante sifone di diametro appropriato.
9. I tubi di caduta di gabinetti, latrine, lavabi ed acquai ed i condotti verticali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra dell'edificio con diametro uguale a quello dell'ultimo tratto in ascensione e convenientemente ventilati. Nella definizione dell'altezza dei tubi di esalazione dovrà farsi debito conto dell'esistenza di terrazzi praticabili e locali in mansarda.
10. Le cadute verticali delle acque, devono essere dotate alla base di idoneo pozzetto di ispezione. Non sono ammesse tubazioni delle acque nere, poste esternamente alle facciate degli edifici; le stesse devono essere inserite all'interno dei muri ovvero coibentate e rivestite in muratura.

11. Le tubazioni di scarico delle acque meteoriche non potranno accogliere scarichi di qualsiasi altro genere, ne' fungere da esalatori.
12. Le canalizzazioni delle acque bianche devono avere pozzetti del tutto indipendenti da quelle nere. E' escluso il transito di dette tubazioni in un unico pozzetto anche nel caso di raccordi dotati di tappo di ispezione.
13. Tutti gli scarichi provenienti da volumi fuori terra o comunque superiori alla quota stradale dovranno pervenire alla rete fognaria a servizio dell'area senza sollevamento alcuno e risultare separati dagli eventuali scarichi di volumi interrati o seminterrati.
14. Tutti gli scarichi provenienti da volumi seminterrati o interrati, comunque da mantenersi separati da quelli provenienti da volumi fuori terra dovranno, se del caso, pervenire alla fognatura a servizio dell'area mediante sollevamento con pompe pescanti in idonei pozzetti di raccolta.
15. Il titolare dello scarico è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, sopralluogo e progetto senza pregiudizio delle sanzioni penali per esso stesso o per altro responsabile, conseguenti alla trasgressione.

Art. 33

Prescrizioni tecniche per canalizzazioni di scarico interne alle aree cortilive private di fabbricati che generano scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati)

1. Nella costruzione delle canalizzazioni all'interno delle aree cortilive private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura cui recapiti la rete interna all'area cortiliva.
2. Le tubazioni ed i giunti della rete di deflusso delle acque nere dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica e realizzati con materiali idonei all'utilizzo in reti di scolo di acque luride, con dimensioni e caratteristiche chimiche e fisiche tali da rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione, oltre che alle norme tecniche, dettate dal Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
3. Le canalizzazioni dovranno essere realizzate secondo tratte rettilinee, di pendenza non inferiore allo 1% raccordate, nei punti di innesto di altre tubazioni e/o di cambiamento di direzione, mediante pozzetti di dimensioni adeguate a quelle delle tubazioni ivi concorrenti, dotati di lapidi di accesso per ispezione e pulizia, poste alla quota del piano campagna e pertanto immediatamente visibili ed accessibili;
4. Dovrà essere previsto un pozzetto spia sul filo esterno della proprietà da 100 a 150 mm a seconda del numero di impianti igienici serviti. Dovrà esser munito di sifone e di chiusino.
5. Dette canalizzazioni dovranno essere poste in opera con adeguato rinfianco in calcestruzzo di idoneo dosaggio.
6. La rete di deflusso delle acque nere dovrà risultare ad una quota dal piano campagna costantemente inferiore a quella delle condotte di distribuzione idrica.
7. All'interno delle aree cortilive private, fermo restando quanto disposto al successivo Art. 36 "Gestione degli impianti di depurazione asserviti agli insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico", dovrà essere comunque attuata la separazione tra la rete di raccolta delle acque nere e quella per il deflusso e l'allontanamento delle acque meteoriche.
8. L'area cortiliva dovrà essere dotata di apposite bocche per la captazione delle acque meteoriche in numero e posizione adeguata alla superficie di cui assicurare il drenaggio, ed ai materiali di pavimentazione impiegati, con adeguata conformazione delle necessarie pendenze.
9. Quota e conformazione dell'area cortiliva e del relativo sistema di deflusso delle acque meteoriche dovranno essere definiti e realizzati in modo da garantire la sicurezza da ogni possibile invasione

dell'area stessa da parte di acque fognarie e/o di dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.

10. Tali condizioni potranno, di norma, risultare conseguite tramite collocazione delle bocche di captazione delle acque meteoriche interne ad un livello non inferiore al minimo piano stradale, ovvero attraverso adeguata conformazione dell'area cortiliva secondo quote, lungo il fronte stradale, tali da consentire il medesimo risultato.

Art. 34

Prescrizioni tecniche per canalizzazioni interne agli insediamenti che generano scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali)

1. Oltre alle prescrizioni generali di cui ai precedenti Artt. 28 “Procedure di autorizzazione” e 29 “Impianti di depurazione delle acque reflue (scarichi di Tipo 2 – acque reflue industriali)” le canalizzazioni interne alle aree di pertinenza di insediamenti produttivi, in assenza di disposizioni diverse impartite d'ufficio, devono osservare le norme riportate nel seguito.
2. Deve essere attuata la separazione tra le reti che convogliano le acque di processo, quelle che smaltiscono le acque meteoriche non contaminate, quelle che smaltiscono le acque meteoriche contaminate, e quelle relative agli scarichi idroigienici di tipo domestico. Questi ultimi potranno convergere con le canalizzazioni di deflusso delle acque di processo solo a valle del pozzetto di campionamento di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
3. Nel caso di insediamenti produttivi i cui cicli di lavorazione diano luogo ad emissione in atmosfera di polveri e fumi, con conseguente ricaduta nell'area di pertinenza, ovvero prevedano la manipolazione, movimentazione e/o stoccaggio di materiali pulverulenti o comunque tali da dar luogo alla formazione di polveri, e' fatto obbligo di installare e mantenere in perfetta efficienza un adeguato sistema di chiarificazione delle acque meteoriche ricadenti sull'area di proprietà, e/o di trattamento delle prime acque di pioggia ove ne sia ravvisata l'opportunità dai competenti organi tecnici comunali. Analoga disposizione vale nel caso di impiego di materiali liquidi o fluidi soggetti a possibile sversamento, anche accidentale, nell'area cortiliva, con particolare riferimento ad idrocarburi ed oli minerali e solventi, - nel qual caso dovrà realizzarsi idoneo impianto di disoleazione delle acque meteoriche - e alle sostanze elencate all'Art. 4 “Rifiuti e sostanze di cui è vietato lo scarico” del presente Regolamento. In tale ipotesi le condotte per la raccolta delle acque meteoriche devono conformarsi alle disposizioni tecniche di cui ai precedenti Artt. 30 “Allacci alla rete fognaria e 31 “Norme tecniche degli allacci alla rete fognaria” ed alle caratteristiche di perfetta tenuta idraulica, la resistenza ad agenti chimici aggressivi, l'impostazione delle condotte a quota inferiore alle tubazioni per la distribuzione idrica.
4. In presenza di impianti e/o opere per la depurazione e/o il pretrattamento delle acque di processo, a valle degli stessi e comunque, anche in assenza di tali impianti, a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, dovrà essere realizzato un apposito pozzetto per il prelievo di campioni finalizzati al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate.
5. Dovrà essere parimenti garantita la possibilità di procedere ad agevoli campionamenti e prelievi delle acque affluenti all'impianto di depurazione al fine di verificarne l'efficacia depurativa.

Art. 35

Strumento di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico (Tipo 1)

1. Ove non si fosse autonomamente provveduto a cura dei titolari degli scarichi, al momento del rilascio dell'autorizzazione si disporrà la posa in opera e la gestione, a cura e spese dei titolari stessi, di adeguati strumenti misuratori dei volumi scaricati attraverso gli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico. Tali strumenti dovranno essere installati su un tronco di fognatura cui affluiscono le sole acque di processo e/o meteoriche preventivamente depurate.
2. In fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sarà possibile disporre la posa in opera, nei pozzetti di campionamento di scarichi potenzialmente pericolosi, di strumenti per il controllo automatico ed il rilevamento in continuo delle caratteristiche delle acque scaricate. Installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti saranno a cura e spese del titolare dello scarico. Tali strumenti dovranno risultare continuamente accessibili ai tecnici a cui spetta il controllo degli scarichi stessi.
3. I progetti e le modalità di posa in opera di tali installazioni dovranno risultare conformi alle prescrizioni in tal senso impartite dall'Autorità preposta al controllo degli scarichi.

Art. 36

Gestione degli impianti di depurazione asserviti agli insediamenti diversi (tipo 2 e 3) da quelli che producono scarichi di tipo domestico (tipo 1)

1. La gestione degli impianti di depurazione dovrà avvenire in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli effluenti in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti.
2. Dovranno essere effettuati controlli periodici dei parametri caratterizzanti dello scarico, la cui documentazione, conservata nell'Azienda, dovrà, a richiesta, essere messa a disposizione degli Uffici Comunali e dell'A.R.P.A.L..
3. Analoghi controlli dovranno essere estesi, in modi opportuni, al liquame da depurare e ad alcune variabili di processo (es.: pH, ossigeno disciolto, controlli sui fanghi ecc.).
4. In relazione alla complessità dell'impianto e/o alle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, potrà essere disposta, sia in fase di rilascio dell'autorizzazione che in seguito, la prescrizione di particolari misure di controllo sulla funzionalità dell'impianto stesso, quali ad esempio la registrazione delle operazioni di controllo e dei parametri riscontrati su apposito registro numerato.
5. Tutte le spese relative alle misure di controllo prescritte si intendono a carico del titolare dell'attività che si svolge nell'insediamento da cui trae origine lo scarico.
6. I titolari degli impianti di depurazione sono tenuti a curarne la perfetta efficienza ed il migliore livello di manutenzione.

Art. 37

Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali

1. Nel caso di avaria agli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue, nel caso in cui non si possa interrompere lo scarico, i titolari degli stessi sono tenuti a darne tempestiva ed immediata comunicazione scritta (anche via fax o telegramma) al Comune.
2. Analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, od in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza, indicata al precedente Art. 4 “Rifiuti e sostanze di cui è vietato lo scarico”che, anche se intervenuto all'interno di insediamenti privati, pervenga, o possa pervenire alla pubblica fognatura.
3. Tale comunicazione dovrà consentire la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
4. I titolari degli scarichi sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente o verbalmente dai competenti organi tecnici degli Enti su menzionati.
5. Al fine di procedere all'individuazione dell'origine di eventuali sversamenti accidentali o immissione di sostanze vietate nella pubblica fognatura intervenute a qualsiasi titolo, sono abilitati all'accesso nelle aree private, ai sensi della normativa vigente in materia, oltre ai tecnici dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.L. nell'esercizio delle loro prerogative di ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 38

Raccolta di pluviali, sorgive ed acque di infiltrazione

1. I pluviali delle case in fregio alla pubblica via devono essere allacciati alla canalizzazione stradale per acque meteoriche (ove esistente) o dispersi nel suolo a cura e spese dell'utente secondo le prescrizioni degli uffici comunali competenti.
2. Le eventuali acque sorgive o derivanti da condensazione (impianti di condizionamento) e/o refrigerazione, dovranno essere convogliate esclusivamente nella fognatura per acque meteoriche.
3. Le eventuali acque di infiltrazione provenienti dai locali interrati dotati di pompe di svuotamento, dovranno essere convogliate esclusivamente nella fognatura.
4. Nei pluviali devono scorrere esclusivamente acque meteoriche.
5. Alle disposizioni del presente articolo devono adeguarsi anche gli stabili che fronteggiano cortili promiscui o strade private.
6. I proprietari di questi edifici devono provvedere alla raccolta delle acque di detti cortili e strade sino al ciglio della pubblica via, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento e delle particolari condizioni impartite dagli uffici comunali competenti.
7. Nel caso di nuovi insediamenti o ristrutturazioni, la domanda per il rilascio della autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria (di cui all'Art. 23 “Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi e all'esecuzione delle opere civili necessarie”) deve essere presentata contestualmente all'istanza del relativo titolo abilitativo di carattere edilizio relativa alla trasformazione edilizia che dà luogo al nuovo insediamento o alla ristrutturazione.
8. Nel caso di insediamenti già esistenti la domanda di cui sopra, deve esser presentata, facendo uso del facsimile di domanda secondo quanto stabilito agli Artt. 22 “Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione all'allaccio” e 23 “Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi e all'esecuzione delle opere civili necessarie”.

Art. 39

Cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili, solventi organici

1. Negli insediamenti di qualunque tipo e' tassativamente vietata qualsiasi possibilità di interferenza diretta od indiretta, neppure se attuata attraverso sfioratori o valvole di troppo pieno, tra cisterne e serbatoi di idrocarburi, oli combustibili e solventi e rete fognaria sia interna agli insediamenti che esterna ad essi.
2. Dovrà in tali casi essere disposta la realizzazione di adeguati bacini chiusi di raccolta in accordo con quanto previsto dall'Allegato 3 del Decreto 12/06/2002 n. 161, onde evitare, in caso di sversamento accidentale, la contaminazione delle acque fognarie e/o superficiali.

Articolo 40

Limiti di accettabilità

1. Scarichi di acque reflue domestiche:
 - la regimentazione degli scarichi di Tipo 1 (domestici ed assimilabili) nelle pubbliche fognature è definita dalla Regione nell'ambito del piano di tutela delle acque, salvo quanto contenuto all'Art. 14 "Disciplina degli scarichi di Tipo 1" del presente Regolamento e nella Legge Regionale n. 29 del 13 agosto 2007 e ss.mm.ii. e nelle normative a tutela del sistema fognario e depurativo.
2. Scarichi di acque reflue industriali:
 - gli scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali) nelle pubbliche fognature devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
3. I limiti di accettabilità della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii, non possono essere conseguiti mediante diluizione degli scarichi parziali provenienti dai cicli di lavorazione con acque di lavaggio, di raffreddamento o prelevate allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

CAPO V

SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 41

Disciplina degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura

1. Il proprietario o il titolare dell'attività, di insediamenti civili e produttivi di cui all'art. 16 "classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature" comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettera b) della Legge Regionale 43/95 e ss.mm.ii che non ricadano nelle condizioni di obbligatorietà all'allaccio di cui all'Art. 5 "Obbligatorietà dell'allaccio alla fognatura" del presente Regolamento, o che mostrano comprovate e documentate difficoltà tecniche, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura al Comune.
2. I proprietari o i titolari delle attività che non ricadano nelle condizioni di cui sopra fanno richiesta di autorizzazione allo scarico alla Provincia.
3. La disciplina di questo tipo di scarico è normata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, e dalla legge regionale 43/95 e ss.mm.ii. dalla legge regionale 18/99 e ss.mm.ii. e dall'allegato 5 della Delibera del Comitato interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento del 4 Febbraio 1977 e s.m.i.

4. Per le acque di vegetazione, la legge di riferimento è la 574/96 e ss.mm.ii. “Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari”.
5. Gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione, in rapporto all'entità dell'insediamento, di volume utile proporzionale al numero degli abitanti equivalenti allacciati; per la autorizzazione di detti scarichi si fa riferimento a quanto disposto dal successivo Art. 42 “Domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico per insediamenti non recapitanti in fognatura”.
6. E' fatto divieto dell'uso di pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati.
7. Gli impianti di abbattimento o le fosse tipo Imhoff, dovranno risultare dotate di segnaletica di dimensioni adeguata, posta alla quota del terreno in posizione visibile ed accessibile, e dovranno comunque essere posizionate in modo tale da consentire possibilità di ispezione ed accesso e le necessarie operazioni di pulizia, espurgo e manutenzione.
8. Qualora vi siano fosse settiche o Imhoff già utilizzate prima dell'allaccio alla pubblica fognatura esse dovranno previo svuotamento tramite autospurgo, essere disinfettate e riempite di materiale inerte entro il termine indicato dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 42

Domanda di autorizzazione provvisoria allo scarico per insediamenti non recapitanti in fognatura

1. Il proprietario di un insediamento che ricade nelle condizioni di cui all'Art. 41 “Disciplina degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura” comma 1 del presente Regolamento, ovvero il Legale Rappresentante, o un suo Procuratore Legale, o Amministratore in carica, è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo scarico.
2. Detto soggetto assume a tutti gli effetti la figura di titolare dello scarico e degli impianti di depurazione e delle opere che permettono lo scarico stesso.
3. Se a richiedere l'autorizzazione sono più soggetti, l'autorizzazione viene rilasciata ad uno degli stessi preventivamente individuato, in nome e per conto di tutti gli utenti che rimangono ugualmente responsabili dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.
5. Tale autorizzazione per i nuovi insediamenti o ristrutturazioni deve essere presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo di carattere edilizio.
6. Non è ammissibile in ogni caso, per il regime autorizzativo di cui al presente Regolamento, la procedura di cui all'art. 2, comma 60, della legge 662/96.
7. La richiesta del certificato di abitabilità-agibilità, secondo la normativa in materia urbanistico - edilizia, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale e corredata anche di autorizzazione all'allaccio alla fognatura o allo scarico non recapitante in pubblica fognatura. Eventuale mancanza della autorizzazione di cui sopra interrompe i termini per il silenzio-assenso relativo all'abitabilità/agibilità.
8. In ogni caso l'eventuale utilizzo di insediamenti a scopo civile e produttivo in assenza della prescritta autorizzazione all'allaccio o allo scarico costituisce violazione al presente Regolamento ed alle leggi vigenti in materia salvo che il fatto non costituisca reato penale.
9. La domanda in duplice copia, redatta secondo il facsimile disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio del soggetto titolare dello scarico;
 - b) indicazione dell'immobile oggetto di allaccio con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;

- c) breve descrizione delle opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
 - d) cognome, nome, codice fiscale e domicilio del progettista.
10. A corredo della domanda devono essere allegati, triplice copia i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione e dal richiedente:
- a) relazione tecnica descrittiva in cui sia anche attestato se l'intervento ricade o meno in zonavincolata ai sensi del vincolo idrogeologico e/o carsico;
 - b) stralcio planimetrico CTR 1:5000 accompagnato, se reperibile, da altro a maggior dettaglio (1:2000) riportante il reticolo e i riferimenti necessari alla sua localizzazione con indicati gli immobili serviti dallo scarico, la posizione della fossa imhoff e la posizione dello scarico e dei pozzetti di ispezione. In esso è inoltre necessario segnalare le condotte di acqua potabile, i pozzi di attingimento, sorgenti o derivazioni idriche nel raggio di 500 ml dal punto di scarico, segnalare la localizzazione del tracciato della fognatura comunale più vicina nel raggio di 300 ml e la localizzazione dello scarico delle acque meteoriche interessanti l'insediamento in oggetto e le aree di sua pertinenza;
 - c) pianta in scala 1:200 o 1:100 con l'indicazione dell'insediamento in oggetto, il percorso delle condotte, l'indicazione dei pozzetti, della fossa, il recapito finale, ecc. nonché delle distanze dei pozzetti, fosse, condotte disperdenti da fonti, corsi d'acqua, confini, punti di captazione dell'acquedotto, ecc.;
 - d) progetto dettagliato dell'impianto di depurazione in questione comprensivo della scheda tecnica del fornitore della fossa Imhoff scelta;
 - e) progetto dettagliato del sistema di dispersione nel suolo (se l'intervento non ricade in zona carsica e secondo le norme tecniche del comitato interministeriale per le acque previsto, debitamente firmato dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi di legge, allegando mappa catastale ed indicazione della coltivazione in uso sul terreno);
 - f) progetto dettagliato dell'eventuale sistema di fitodepurazione con indicate le norme tecniche di dimensionamento del bacino e di piantumazione, il numero e la specie di piante costituenti l'impianto, e le sezioni del bacino;
 - g) piante, in adeguata scala, con indicati i percorsi delle tubazioni acque nere e acque bianche e dei loro scarichi e i diametri delle canalizzazioni, nonché i particolari e le sezioni delle condotte, dei pozzetti, della fossa, della sub-irrigazione o del pozzo disperdente, ed i particolari esecutivi, in scala opportuna dei pozzetti di ispezione e campionamento;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del proprietario del terreno su cui insiste lo scarico, la fossa e le condotte, attestante il suo assenso, qualora lo scarico ricada su terreno di proprietà altrui;
 - i) autorizzazione della Provincia nel caso di approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto, quando prevista;
 - j) relazione geologica attestante la compatibilità dello scarico con le fonti, sorgenti, pozzi, sorgenti, pozzi e derivazioni idriche presenti nel raggio di 500 m dallo scarico nonché con le specifiche caratteristiche del terreno nell'intorno dell'insediamento;
 - k) dichiarazione del professionista che attesti la rispondenza al Regolamento dei documenti sottoscritti.
11. Ad integrazione potranno essere richiesti ulteriori disegni od elementi tecnici che saranno ritenuti necessari. All'atto della richiesta delle integrazioni l'istruttoria della pratica risulta sospesa. Qualora entro 90 giorni non pervengano le integrazioni richieste la pratica verrà archiviata.
12. Nelle autorizzazioni provvisorie allo scarico saranno contenute le modalità, eventuali prescrizioni, ed i tempi per l'inizio e ultimazione dei lavori. Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non potrà, in ogni caso, essere superiore a mesi sei dalla data di notifica dell'autorizzazione e quello di ultimazione ad un anno dalla medesima data. I termini potranno essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà del titolare.

13. Il Comune si potrà avvalere del supporto tecnico di ARPAL per l'espletamento dell'istruttoria tecnica, con costi a carico del richiedente.

Art. 43

Norme tecniche per la realizzazione di fosse Imhoff

1. Le fosse Imhoff devono essere divise in due scomparti la cui volumetria deve essere dimensionata in funzione degli abitanti serviti come da note tecniche del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento e dal Protocollo ARPAL.
2. Le fosse Imhoff devono essere dotate sempre di due pozzetti di campionamento posizionati uno in ingresso e uno in uscita, per consentire all'autorità competente di effettuare i controlli.
3. Le acque in uscita dalla fossa Imhoff devono rispettare i parametri della Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 44

Scarichi nel suolo e impianti sperimentali di fitodepurazione

1. Gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono essere realizzati secondo le norme tecniche del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Sono accettabili anche impianti di fitodepurazione se opportunamente progettati. Se lo scarico finale è un impianto di fitodepurazione il refluo proveniente dalle cucine deve subire un pretrattamento in un impianto degrassatore.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 45

Modifica delle autorizzazioni allo scarico

1. In base ad accertamenti e verifiche sulla base delle disposizioni e definizioni del presente Regolamento, nonché a seguito di valutazioni e delle caratteristiche delle acque di scarico, ovvero dei corpi idrici in cui si immettono gli scarichi, il Responsabile Ufficio Tecnico, anche su conforme proposta dei competenti uffici dell'ARPAL, si riserva di procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 46

Diniego dell'autorizzazione allo scarico

1. Per comprovate ragioni di pubblico interesse, il dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale, si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali), ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi analoghi già esistenti, qualora per loro natura e/o dimensione dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento dell'impianto pubblico di depurazione cui le acque scaricate recapitano, o potessero arrecare pregiudizio all'igiene e alla salubrità dei luoghi, delle acque e dell'ambiente.

2. Al diniego dell'autorizzazione allo scarico potrà essere associata, quando le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque di lavorazione lo consentano, l'autorizzazione allo stoccaggio dei reflui in vasche e contenitori a perfetta tenuta idraulica in vista del periodico conferimento a centri specializzati nel trattamento e smaltimento dei reflui stessi.

Art. 47

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni all'allaccio e allo scarico previste ai precedenti capi del presente Regolamento, vengono rilasciate entro 90 giorni dalla data di presentazione a protocollo della relativa istanza completa della necessaria documentazione.
2. L'autorizzazione definitiva per gli scarichi viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di attivazione dello scarico, comunicata preventivamente dal titolare dello scarico medesimo.
3. Le richieste di documentazione e/o di integrazione alla documentazione da parte del comune, interrompono i termini di cui sopra.

Art. 48

Norme di salvaguardia

1. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'igiene e della salubrità delle acque e dell'ambiente, ovvero quando necessario per garantire il buon funzionamento degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può altresì disporre l'adozione di misure, accorgimenti od il rispetto di limiti di accettabilità particolari, ad integrazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 49

Canone per i servizi pubblici di fognatura e depurazione

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 17/03/95 n. 172 fino all'elaborazione del metodo normalizzato di determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato di cui all'art. 13 comma 3 della L. 5/01/94 n. 36, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico integrato sono fissati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
2. I titolari degli scarichi delle acque sono soggetti passivi del canone di fognatura e depurazione dovuto ai soggetti gestori dell'impianto.

Art. 50

Oneri

1. Le autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico sono subordinate al versamento, da parte del richiedente, dei diritti di segreteria, delle tariffe "servizi diversi – allaccio alla fognatura" aggiornati in base all'indice ISTAT.
2. Nel caso di sopralluoghi preventivi di accertamento, analisi di laboratorio, verifica o quant'altro, il titolare dello scarico o il richiedente, è tenuto a versare le somme ed i relativi oneri sostenuti e

sostenendi dalla Civica Amministrazione entro 60 giorni dalla data della richiesta, sulla base dei costi rendicontati.

3. Nel caso dell'esecuzione di lavori di ufficio per inadempienza del soggetto obbligato, il relativo importo da addebitare a carico dell'inadempiente verrà determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal Comune.

Art. 51

Sanzioni Amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, non disciplinate da apposita normativa a carattere nazionale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco.

Art. 52

Rinvio alla normativa esistente

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione ed alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali e regionali.

Art. 53

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli dei vigenti regolamenti nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con esso.
3. Sono fatte salve le procedure in corso qualora discordanti con il presente regolamento.
4. Per le parti disciplinate esclusivamente dal presente Regolamento, i cittadini dovranno adeguarsi a quanto stabilito entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo quanto stabilito con ordinanza sindacale.